



2023/2412

27.10.2023

DECISIONE (UE) 2023/2412 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2023

recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958 («accordo di Lisbona») è un trattato amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). In virtù della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio ⁽¹⁾, il 26 novembre 2019 l'Unione ha aderito all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽²⁾ («atto di Ginevra»), a decorrere dal 26 febbraio 2020. L'atto di Ginevra stesso è entrato in vigore il 26 febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754, la Commissione è l'autorità competente di cui all'articolo 3 dell'atto di Ginevra, responsabile dell'amministrazione dell'atto di Ginevra nel territorio dell'Unione e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale dell'OMPI a norma dell'atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra.
- (3) Ai fini dell'amministrazione a livello di Unione della registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e in linea con le modifiche introdotte da tale regolamento al regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale dovrebbe essere l'autorità competente dell'Unione per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a norma dell'atto di Ginevra.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1754,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio è aggiunto il comma seguente:

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).

«Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che proteggono prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale è designato quale autorità competente di cui all'articolo 3 dell'atto di Ginevra ed è responsabile dell'amministrazione dell'atto di Ginevra nel territorio dell'Unione e delle notifiche e comunicazioni con l'Ufficio internazionale dell'OMPI a norma dell'atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune.

(*) Regolamento (UE) 2023/2411 o del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj>).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, 9 ottobre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
Y. DÍAZ PÉREZ